

CIRCOLARE DI STUDIO

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

70/2020

Parma, 17 dicembre 2020

OGGETTO: Esonero contributivo per i datori di lavoro – Parte II

Come già anticipato dalla nostra circolare di Studio n.65/2020, il Decreto Legge n.104 convertito nella Legge n.26 del 13 Ottobre 2020, ha previsto, all'art.6 comma 1, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, del settore agricolo e di lavoro intermittente, effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 Agosto ed il 31 Dicembre 2020.

L'Inps, con propria circolare n.133 del 24 Novembre 2020, ha chiarito gli aspetti operativi della materia.

L'esonero trova applicazione anche nei confronti:

- delle trasformazioni dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale sopra indicato;
- dei rapporti di lavoro a tempo parziale in misura ridotta proporzionalmente sulla base della durata dello specifico orario di lavoro;
- dei rapporti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

La durata massima dell'agevolazioni è pari a 6 mesi decorrenti dall'assunzione o dalla trasformazione e si applica anche a rapporti per i quali sia in corso un'altra forma di incentivo, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L'importo complessivo dell'esonero è pari ad euro 8.060,00 su base annua riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di 6 mensilità (671,66 euro mensili). Per i rapporti instaurati o risolti in corso di mese detta soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura giornaliera di euro 21,66 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero.

Si rammenta inoltre che non tutta la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro è esonerabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo non vi è esenzione per la contribuzione ai fondi di solidarietà (D.lgs. n.148/2015) e ai fondi interprofessionali.

Il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tali casi, il differimento temporale del godimento del beneficio.

Le condizioni di spettanza dell'incentivo, e comuni a tutte le forme di agevolazione contributiva sono:

- Il possesso del Durc;
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali e di legge a tutela delle condizioni di lavoro;
- Rispetto dei contratti collettivi di qualsiasi livello vigenti;
- Che l'assunzione non violi un diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

- Il lavoratore non sia stato licenziato, nei 6 mesi precedenti, da datore di lavoro che abbia una coincidenza di assetti proprietari con il datore di lavoro che assume, o che presenti rapporti di collegamento e controllo con lo stesso.

L'istituto ha inoltre chiarito che, diversamente da quanto previsto dall'art.31 comma 1 lettera c) del D.Lgs n.150/2015, possono accedere al beneficio anche i datori di lavoro presso i quali siano in atto sospensioni per cassa integrazione i quali operino assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a favore di soggetti con mansioni e livello coincidenti a quelli posseduti da lavoratori sospesi, in quanto gli ammortizzatori con causale Covid risultano essere determinati da eventi oggettivamente non evitabili.

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificamente stanziata.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Marta Vitali